



COMUNE DI BORGOLAVEZZARO
Provincia di Novara

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO
DI SALE DI PROPRIETÀ COMUNALE



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 19.12.2012, esecutiva in data 18.02.2013

Pubblicato per quindici giorni consecutivi dal 22.02.2013 al 08.03.2013

Entrato in vigore il 09.03.2013

Sommario

Articolo 1	Oggetto del Regolamento	pag.	3
Articolo 2	Casi di utilizzo	pag.	3
Articolo 3	Utilizzo delle sale in campagna elettorale	pag.	3
Articolo 4	Modalità e contenuto della richiesta	pag.	3
Articolo 5	Corrispettivo per l'utilizzo e casi di esenzione e riduzione	pag.	4
Articolo 6	Deposito cauzionale	pag.	4
Articolo 7	Obblighi e responsabilità connessi all'utilizzo dei locali	pag.	5
Articolo 8	Revoca della concessione	pag.	5
Articolo 9	Risarcimento danni	pag.	5
Articolo 10	Spese a carico del concessionario	pag.	6
Articolo 11	Entrata in vigore	pag.	6

ART. 1
(OGGETTO DEL REGOLAMENTO)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione in godimento delle sale comunali, come di seguito individuate, nei casi di utilizzo occasionale delle stesse, da intendersi quale utilizzo su base essenzialmente oraria.
Si considera utilizzo occasionale anche quello protratto nel tempo, qualora l'utilizzo delle sale comunali sia comunque circoscritto solamente ad alcune ore della giornata.
2. Possono essere concesse in uso temporaneo a quanti ne facciano richiesta, secondo le modalità stabilite dai successivi articoli, le seguenti sale comunali:
 - Sale di Palazzo Longoni
 - Sala Polivalente
3. L'eventuale eliminazione e/o indicazione di nuovi spazi che si rendessero in seguito disponibili per utilizzo saltuario, saranno individuati con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 2
(CASI DI UTILIZZO)

1. L'utilizzo delle sale è prioritariamente riservato per iniziative organizzate, promosse o patrocinate dal Comune.
2. Le sale possono essere concesse in uso per attività di carattere istituzionale, sociale, culturale, formativo, politico, sindacale, religioso, sportivo e ricreativo ad Associazioni, Fondazioni, Enti, Comitati, Gruppi o Partiti Politici, Gruppi di vario scopo, Associazioni di categoria e sindacali.
Tali locali possono altresì essere messi a disposizione anche di privati cittadini per le finalità indicate nel comma precedente, in conformità a quanto disposto dai successivi articoli del presente regolamento.

ART. 3
(UTILIZZO DELLE SALE IN CAMPAGNA ELETTORALE)

1. Durante la campagna elettorale la concessione di sale e locali di proprietà comunale per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati è disciplinata dalla normativa vigente in materia e dall'apposito regolamento comunale.

ART. 4
(MODALITA' E CONTENUTO DELLA RICHIESTA)

1. La richiesta di utilizzo deve essere indirizzata al Comune, Ufficio Polizia Locale, e presentata, salvo i casi di urgenza motivata, almeno dieci giorni prima all'Ufficio Protocollo del Comune.
Nella domanda dovranno essere precisati:
 - la sala di cui si richiede l'uso
 - il giorno e orario di utilizzo
 - l'oggetto dell'iniziativa da svolgersi o in ogni caso la finalità dell'utilizzo della sala, nonché il numero presunto dei partecipanti;

- l'ente o la persona richiedente con indicazione della persona fisica responsabile ed un suo recapito telefonico.
 - l'accettazione totale delle norme del presente regolamento
2. L'istruttoria delle richieste è affidata all'Ufficio di Polizia Locale.
 3. Le istanze di concessione saranno esaurite in ordine strettamente cronologico, tenendo conto della data effettiva di presentazione della domanda e della conformità con le norme previste dal presente Regolamento.
 4. Nel caso di istanze concorrenti è data priorità alle Associazioni Locali e tra queste fa fede il timbro di protocollo.
 5. E' fatta salva la facoltà del Responsabile del Servizio, sentito il parere della Giunta Comunale, di rigettare richieste ritenute non idonee alla natura pubblica delle sale.

ART. 5 (CORRISPETTIVO PER L'UTILIZZO E CASI DI ESENZIONE/RIDUZIONE)

1. La concessione in uso dei locali è subordinata al pagamento di una tariffa.
2. Le tariffe per la concessione in uso delle sale sono determinate dalla Giunta comunale annualmente e adeguate in sede di approvazione del bilancio di previsione, anche sulla base della determinazione dei costi effettuata dall'ufficio tecnico.
3. Nelle tariffe sono comprese le spese per le utenze anche differenziate in ragione dell'utilizzo o meno dell'impianto di riscaldamento, per le pulizie dei locali.
4. Le tariffe potranno essere differenziate in ragione dei soggetti richiedenti (se operatori commerciali o ONLUS) e dell'uso per il quale è richiesta la sala.
5. Le sale vengono concesse gratuitamente:
 - a) per lo svolgimento delle attività istituzionali collegate al mandato amministrativo promosse dai gruppi politici presenti in Consiglio comunale;
 - b) per manifestazioni o attività patrocinata dall'Amministrazione Comunale;
 - c) per manifestazioni ed iniziative varie organizzate da associazioni locali;Nel caso di concessione gratuita il concessionario dovrà farsi carico di tutti gli oneri di allestimento dei locali compresa la pulizia.
6. Il versamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale in data antecedente l'utilizzo della sala e la relativa ricevuta dovrà essere consegnata all'Ufficio di Polizia locale contestualmente alla richiesta della concessione.
Il responsabile dell'Ufficio ricevuto il pagamento della tariffa e l'eventuale versamento cauzionale consegna le chiavi al soggetto richiedente, con l'obbligo della restituzione entro il giorno successivo a quello d'uso.

ART. 6 (DEPOSITO CAUZIONALE)

1. In relazione alle caratteristiche e alla durata della manifestazione oggetto della concessione delle sale, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di chiedere al concessionario il versamento di un deposito cauzionale.

ART. 7
(OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ CONNESSI ALL'UTILIZZO DEI LOCALI)

1. La concessione in uso delle sale comunali è subordinata all'assunzione di impegno da parte del richiedente circa il rispetto delle norme comportamentali in materia di utilizzo dei locali e sicurezza qui di seguito indicate.
In particolare il concessionario dovrà impegnarsi a :
 - Utilizzare la sala, i relativi impianti, arredi ed attrezzature con la massima cura e diligenza e per la sola attività per la quale viene concessa;
 - Vigilare, in forma continuativa, per la tutela dei beni e delle dotazioni della sala di proprietà del Comune e comunicare immediatamente al Responsabile del Servizio l'eventuale presenza di guasti all'impianto elettrico/idrico/di riscaldamento dell'immobile;
 - Osservare scrupolosamente il periodo e gli orari di utilizzo della sala e non cedere ad altri l'uso della sala stessa;
 - Non allestire in loco servizi di preparazione pasti;
 - Far osservare il «Divieto di fumo»;
 - L'utilizzo di amplificatori, apparecchi radiofonici e televisivi, strumenti musicali è consentito fino alle ore 24 e comunque subordinato all'autorizzazione in deroga ai limiti del D.P.C.M. 14/11/1997, ai sensi dell'art.6 della legge n.447/1995;
 - Sollevare il Comune da ogni responsabilità per quanto possa accadere nella sala ricevuta in concessione a persone e a cose per tutta la durata dell'utilizzo;
 - Restituire la sala ed i servizi igienici in perfetto ordine e pulizia, al termine di ogni utilizzo.
2. I concessionari che riconsegnino per due volte gli spazi in particolare disordine o provochino danni potranno essere esclusi da ulteriori concessioni, fatto salvo il risarcimento del danno subito.

ART. 8
(REVOCA DELLA CONCESSIONE)

1. Per improvvise, impreviste ed inderogabili necessità dell'Amministrazione Comunale, la concessione delle Sale può essere revocata in qualsiasi momento. In tal caso il Comune è sollevato da ogni obbligo di rimborsare ai richiedenti qualsiasi spesa da essi sostenuta o impegnata, ovvero di corrispondere qualsivoglia risarcimento di eventuali danni, fatta eccezione per l'importo del canone già versato che dovrà essere restituito.
2. E' vietata qualsiasi forma di cessione o di sub-concessione delle Sale Comunali.

ART. 9
(RISARCIMENTO DANNI)

1. Il concessionario è tenuto all'immediato risarcimento di eventuali danni riscontrati alle sale, agli arredi e agli impianti. In caso di inadempienza si procede alla stima dei danni e all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva, fatta salva la facoltà dell'Ente di denuncia all'autorità competente.

2. E' inoltre a carico del concessionario, con esclusione di ogni responsabilità del Comune, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, incluso il Comune, occorsi a causa o in occasione della concessione.

ART. 10
(SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO)

1. Sono a carico del concessionario le eventuali spese:
 - a) di allestimento;
 - b) per i lavori di facchinaggio;
 - c) per il noleggio degli arredi e di impianti;
 - d) vigilanza;
 - e) di pulizia solo nel caso di concessione gratuita;L'apertura e chiusura dei locali sono a carico del responsabile designato dal richiedente e che dovrà avere cure di riordinare, spegnere le luci e l'impianto di condizionamento, chiudere i locali e consegnare le chiavi entro ventiquattro ore dall'utilizzo.

ART. 11
(ENTRATA IN VIGORE)

- 1) Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Comunale, decorso il quindicesimo giorno dalla ripubblicazione del medesimo.
- 2) L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta la contestuale abrogazione di tutte le norme regolamentari previgenti in materia di utilizzo di locali di proprietà comunale.